

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 28 DEL 17 FEBBRAIO 2009 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE CONVERTITO CON LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE A FINI DI VIGILANZA DEI TITOLI EMESSI DA ENTITÀ DELLE QUALI SIA STATA DICHIARATA L'INSOLVENZA O NEI CONFRONTI DELLE QUALI STATA AVVIATA UNA PROCEDURA CONCURSUALE. MODIFICHE AI PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RAMI VITA E RAMI DANNI.

Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 ("decreto anticrisi"). Il Regolamento fornisce inoltre indicazioni per la valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale e apporta modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e danni (Allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008).

Il decreto anticrisi, all'articolo 15, commi 13, 14 e 15, introduce un regime facoltativo, di natura eccezionale e transitoria, per la valutazione degli strumenti finanziari classificati nel comparto ad utilizzo non durevole che, in ragione della situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi del 2008, consente alle imprese di assicurazione di non allineare al prezzo desumibile dall'andamento dei mercati a fine anno il valore di bilancio degli stessi, facendo invece riferimento ai valori della relazione semestrale al 30 giugno 2008, salvo le perdite di carattere durevole. Il criterio di valutazione ordinario, invece, prevedrebbe che i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa siano iscritti in bilancio al minore tra il costo e il valore di mercato.

L'introduzione del regime facoltativo mira quindi, in coerenza con analoghe iniziative già adottate a livello internazionale, a frenare il propagarsi della crisi finanziaria e a limitarne l'effetto sistemico, inserendo elementi di natura anti-ciclica nel sistema di rilevazioni contabili ed evitando che l'andamento anomalo dei corsi di mercato debba essere riflesso nei bilanci delle imprese del settore assicurativo in modo inappropriato rispetto alle reali condizioni finanziarie delle stesse.

A titolo cautelativo, il decreto introduce inoltre l'obbligo per le imprese che intenderanno avvalersi del regime facoltativo di accantonare in una riserva indisponibile un ammontare di utili pari all'importo della mancata svalutazione, al netto dei relativi oneri fiscali.

La disciplina di bilancio appena sintetizzata, è completata dal decreto con un riferimento alle modalità applicative degli istituti prudenziali tipici del settore assicurativo, attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità, per la cui concreta declinazione viene previsto un apposito regolamento dell'ISVAP. L'obbligo di iscrivere attivi idonei nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e quello di disporre di elementi di patrimonio liberi da impegni di importo pari al margine di solvibilità richiesto sono infatti attualmente fondati sui dati di bilancio e sul relativo sistema di valutazione. L'introduzione di un regime

facoltativo di valutazioni per il bilancio 2008 ha quindi un'influenza diretta sul sistema prudenziale vigente nel settore che necessita, pertanto, di essere ricalibrato in funzione del nuovo quadro normativo contabile avendo a riferimento – più che la necessità di limitare l'effetto sistemico della crisi finanziaria – la solidità della singola impresa di assicurazione e la relativa capacità di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati.

A tal fine, l'Autorità ritiene che anche i valori rivenienti dall'applicazione del regime facoltativo possano essere riconosciuti a fini di vigilanza, secondo i limiti e le modalità sotto indicati. Ciò in quanto si ritiene che la corretta applicazione del principio per il quale l'impresa che intenda esercitare la facoltà introdotta dal decreto deve preliminarmente verificarne la coerenza con la struttura dei propri impegni mediante l'analisi dei flussi di cassa attesi nonché l'obbligo di accantonare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari all'importo delle minusvalenze latenti sui titoli per i quali sia stata esercitata la facoltà, possano rendere compatibile con gli obiettivi della vigilanza prudenziale una valutazione dei titoli che non risenta delle recenti turbolenze finanziarie, nell'ottica della sostenibilità e della tempistica di realizzazione dei titoli stessi.

In linea di principio, quindi, l'ISVAP ha inteso disciplinare la materia non limitando ai soli fini civilistici la valenza dei valori di bilancio determinati grazie al regime facoltativo previsto, introducendo tuttavia alcune disposizioni cautelative, al fine di monitorare la situazione di solvibilità delle singole imprese, verificando che essa non dipenda in modo eccessivo dall'applicazione del regime straordinario di valutazioni previsto dal decreto.

Per conseguire tale obiettivo, il Regolamento introduce le seguenti misure di cautela:

- ✓ una limitazione quantitativa pari al 20% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, oltre la quale la riserva indisponibile costituita a fronte della mancata svalutazione non possa essere ammessa; tale importo, considerato unitamente a quello dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative, concorre all'ulteriore limite del 50% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, già stabilito nella normativa vigente;
- ✓ in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche l'obbligo a carico delle imprese di individuare ulteriori attivi nel patrimonio libero da impegni di ammontare almeno pari all'importo della mancata svalutazione dei titoli utilizzati a copertura delle riserve tecniche;
- ✓ l'obbligo di valutare a zero, ai fini di vigilanza, i titoli di emittenti per i quali siano state avviate procedure concorsuali (es. *Lehman Brothers*);
- ✓ una tempistica massima entro la quale la differenza tra i valori dei titoli registrati in bilancio e quelli desumibili dall'andamento dei mercati sia assorbita mediante la ripresa dei valori dei titoli ovvero mediante immissione di altre attività;
- ✓ la possibilità per l'ISVAP di imporre comunque piani di rientro anche immediati in caso di necessità.

In tale contesto un ruolo centrale dovrà essere svolto dagli organi amministrativi delle società in termini sia di esercizio della facoltà prevista dal decreto, sia di coerenza della scelta con la struttura degli impegni della singola impresa, sia di controllo dell'evoluzione nel tempo della situazione finanziaria della stessa. Dell'esercizio della facoltà dovrà inoltre essere data adeguata informativa nell'ambito del bilancio dell'esercizio 2008.

* * *

Il Regolamento si compone di quattro Titoli.

Il **Titolo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II**, recante le disposizioni applicative per l'utilizzo del regime facoltativo nel bilancio di esercizio 2008, si compone di due articoli.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione di non valutare i titoli non durevoli al valore di mercato prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza della scelta con la struttura degli impegni dell'impresa stessa.

Adeguate informazioni sulle scelte operate devono essere fornite dall'impresa nella nota integrativa al bilancio.

L'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile prevedendo anche un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio.

Il **Titolo III** reca la disciplina degli istituti prudenziali per le imprese che utilizzino il regime facoltativo.

L'articolo 6 sancisce l'idoneità a copertura delle riserve tecniche dei titoli per i quali l'impresa abbia esercitato l'opzione di adottare il regime straordinario di valutazione in bilancio. Tale disposizione è accompagnata dalle seguenti misure cautelative: 1) obbligo di individuare ulteriori attivi del patrimonio libero d'importo pari alla differenza di valore tra i titoli per i quali è applicato il regime di valutazione facoltativo ed il relativo valore di mercato, al fine di valutare la presenza nel patrimonio di altri attivi ai quali ricorrere in caso di necessità; 2) potere di intervento dell'ISVAP nei casi di incidenza rilevante delle minusvalenze dei titoli in questione sul totale delle riserve tecniche da coprire; 3) tempistica massima entro la quale l'impresa deve presentare un piano di rientro per la copertura delle riserve tecniche, ove il valore di mercato dei titoli non si fosse ripreso.

L'articolo 7 sancisce il riconoscimento a copertura del margine di solvibilità dei titoli per i quali l'impresa abbia esercitato l'opzione di adottare il regime di valutazione facoltativo per il valore iscritto in bilancio. L'ammontare complessivo della riserva indisponibile costituita a fronte di tali valutazioni è ammissibile nella misura massima del 20% del margine minimo da costituire (ovvero del margine disponibile, se inferiore) e deve essere riassorbita entro l'esercizio 2009. L'ammontare considerato, unitamente a quello dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative, concorre all'ulteriore limite del 50% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, già stabilito nella normativa vigente.

Sia ai fini della copertura delle riserve tecniche che del margine di solvibilità, è previsto che i titoli di emittenti per i quali siano state avviate procedure concorsuali (es. *Lehman Brothers*) abbiano valore pari a zero.

L'articolo 8 riconosce l'ammissibilità a copertura del margine di gruppo della riserva indisponibile secondo i limiti previsti per il relativo riconoscimento a livello individuale, individuando in quali voci dei modelli di vigilanza (Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) tali importi debbano confluire.

L'articolo 9 impone obblighi informativi di vigilanza prevedendo in capo alle imprese che scelgono di utilizzare il regime facoltativo introdotto dal decreto l'obbligo di comunicare tempestivamente l'assunzione di tale scelta, l'ammontare della riserva indisponibile derivante da tale determinazione e la lista di attivi del patrimonio libero di valore pari alla differenza tra il valore di mercato ed il valore di bilancio dei titoli per i quali la scelta è operata.

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni sulla modifica dei prospetti dimostrativi del margine di solvibilità (Allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008), sulla pubblicazione (articolo 11) e sull'entrata in vigore (articolo 12) del presente Regolamento.